

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

SUL FENOMENO DELLE MAFIE – L. n. 99/2018

PALAZZO SAN MACUTO - ROMA

L'Associazione denominata **Gran Loggia Regolare d'Italia – G.L.R.I.** (P.IVA: 96228480586), con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, disciplinata dallo Statuto depositato negli atti del Notaio Dr. Angelo Busani di Milano (rep. 41353), rappresentata dal Presidente Dr. Fabio Venzi (VNZFBA61H02H501F), nato a Roma in data 2 giugno 1961, titolare della carica di Gran Maestro, di professione sociologo, domiciliata, rappresentata e assistita, per quanto concerne il presente atto e gli effetti conseguenti, in virtù della Procura Speciale in calce, dagli Avv.ti Ugo Scuro e Nicola Scuro e domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, via Abruzzi n. 25,

Premette in Fatto

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (in breve, Commissione Antimafia), istituita nella XVII Legislatura con la legge speciale n. 87 del 2013, presieduta dall'On. Rosy Bindi, ha audito a testimonianza, ai sensi dell'art. 4 della legge istitutiva, in data 24 gennaio 2017, il legale rappresentante dell'associazione esponente, avendo, in precedenza e in seguito, audito, tra gli altri, i legali rappresentanti delle associazioni denominate Grande Oriente d'Italia e Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori.

La Presidente ha dichiarato, in apertura dell'audizione, che, con la seduta, sarebbe proseguito “... *il ciclo di audizioni dei rappresentanti delle principali obbedienze massoniche italiane nell'ambito del filone di inchiesta che la*

Commissione sta conducendo nel rapporto tra mafia e massoneria. Le indagini della Commissione sono dedicate, in particolare, ad approfondire i profili di esposizione al rischio di infiltrazione e condizionamento di tali associazioni da parte della criminalità organizzata, in particolare nelle regioni Calabria e Sicilia”.

Il Dr. Venzi si è, dapprima, presentato, descrivendo il proprio principale settore di studi, consistente nella storia e nelle attività della libera muratoria e, quindi, ha illustrato le circostanze originarie dell’associazione da lui presieduta, costituita, esattamente in data 17 aprile 1993, da circa 300 associati, già aderenti, per lo più, all’associazione denominata Grande Oriente d’Italia, per iniziativa del Prof. Giuliano Di Bernardo, già titolare della carica di Gran Maestro dell’associazione medesima.

La Presidente ha posto quesiti, tutti prontamente soddisfatti dal Dr. Venzi, sulla composizione dell’associazione, sui requisiti e sulle modalità di ingresso, sull’esistenza di associazioni secondarie (logge, nel lessico massonico), in particolare nel Comune di Castelvetro (*“patria di Matteo Messina Denaro”*) e sulla liquidazione (demolizione, nel lessico massonico) della loggia, già sita nel Comune di Reggio Calabria, denominata Araba Fenice.

In particolare, quanto alla eventuale appartenenza di uno o più associati ad organizzazioni criminali, il Dr. Venzi ha risposto affermativamente, per un unico associato, nel corso dell’intera storia dell’associazione, di una loggia di Reggio Calabria, peraltro risalente al precedente mandato presidenziale.

Giova precisare, infatti, che, nel corso dell’attuale mandato presidenziale del Dr. Venzi, ormai diciottenne, nessun associato è stato arrestato per reati di mafia.

Altri quesiti hanno riguardato anche il rapporto degli associati con le istituzioni dello Stato e, in particolare, la Presidente ha chiesto se possa essere inteso *“l’uso della loggia o l’appartenenza all’obbedienza come una sorta di scudo nei confronti dell’azione delle istituzioni del Paese”*, a cui il Dr. Venzi ha risposto negativamente, essendo richiesto dallo Statuto, a pena di inammissibilità, e dai comportamenti associativi, a pena di esclusione, il rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, oltre al decoro e all’onorabilità personale.

Al termine della seduta, la Presidente ha consegnato al Dr. Venzi la richiesta della consegna degli elenchi degli associati, che, in seguito, è stata soddisfatta.

Il Dr. Venzi ha, inoltre, trasmesso alla Commissione documentazione di interesse dell’attività di inchiesta, inerente, tra l’altro, alle logge cosiddette spurie o irregolari (non appartenenti all’associazione esponente e alle altre prima indicate).

In conclusione, l’associazione esponente, nella persona del Dr. Venzi, ha soddisfatto le richieste della Commissione, che, nel corso dell’audizione, non ha elevato contestazioni, sia pure nell’ambito dei limitati poteri previsti dall’art. 82 della Costituzione, di cui si dirà meglio nel prosieguo, e dalla legge istitutiva e, tuttavia, la Relazione Conclusiva dei lavori, pubblicata nell’imminenza della fine della Legislatura, ha ignorato del tutto la completezza e la trasparenza di tale deposizione resa dal Dr. Venzi, ha disatteso l’espresso riconoscimento di tale puntualità, pur dichiarato dalla Presidente nel corso dell’audizione, e ha proposto l’ampliamento dell’inchiesta della Commissione di nuova nomina *“all’infiltrazione (da parte delle organizzazioni criminali, ndr.) all’interno di associazioni massoniche”*, senza alcuna distinzione tra le associazioni costituite per atto pubblico (come l’esponente), regolate da uno Statuto e ottemperanti alle

leggi dello Stato, per riferirsi ad una massoneria astratta, onnicomprensiva, che, nella considerazione della Commissione, includerebbe pertanto – ingiustificatamente – anche l’esponente.

In seguito alla presentazione della Relazione, soggetti terzi, interessati per motivi personali, conflittuali con l’attività dell’associazione esponente e di certo non commendevoli, e alcuni giornali hanno estrapolato, divulgato e pubblicato ampi stralci delle conclusioni, sottraendosi al dovere della verifica e della correzione o, quanto meno, del confronto sulle tematiche di interesse e alludendo, con espressioni, invero, denigratorie e tendenziose, ad una pretesa consapevole tolleranza dell’associazione esponente nei confronti di associati, asseritamente coinvolti in attività criminali.

Ciò ha provocato, a causa della professione delle sue idee, e non per altro, un ingiusto discredito del Dr. Venzi, oltre che delle persone con lui impegnate nella direzione dell’organizzazione, e dell’associazione esponente medesima, e ha leso, direttamente e indirettamente, i diritti fondamentali delle libertà di espressione e di associazione, nonché il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, garantiti dalla Carta Costituzionale sia all’associazione, sia al Dr. Venzi.

Il Presidente della Commissione di nuova nomina, l’On. Nicola Morra, ha dichiarato, pregiudizialmente, nella prima intervista resa alla stampa, che, nella presente Legislatura, i lavori della Commissione si concentreranno sulla (cosiddetta) Trattativa Stato–Mafia e sulla pretesa contiguità tra massoneria (non esattamente identificata) e organizzazioni criminali, e così testualmente: “... *si cercherà di capire come la massoneria venga ad essere spesso un fronte in cui le criminalità di stampo mafioso si insediano ... il legame tra alcuni pezzi della massoneria e della criminalità mafiosa deve essere ulteriormente analizzato ...*

la Santa avrebbe capacità di collegamento con 'ndrangheta e massoneria ...“

(dall'intervista resa al *FattoQuotidiano.it* in data 14 novembre 2018).

Il Dr. Venzi, vista la Relazione Conclusiva, attesa la dichiarazione dell'On. Morra, ritiene che costituisca sua responsabilità, di rappresentante dell'associazione esponente, oltre che di cittadino della Repubblica, consapevole dei diritti e dei doveri che la Costituzione prevede a favore e a carico dei cittadini e delle Istituzioni, offrire alla Commissione materia di esame condiviso e di decisione, in tema di principi della massoneria e di attività praticate dall'associazione da lui rappresentata, precipuamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di inchiesta.

In tale prospettiva, l'esponente, prendendo spunto dai lavori della precedente Commissione di inchiesta, propone all'attenzione e all'esame della Commissione, con riferimento ai diritti e ai doveri dei cittadini e delle Istituzioni, la presente memoria, articolata nei successivi paragrafi.

A) LA RELAZIONE CONCLUSIVA

I lavori della Commissione, consistenti nell'indagine sulla malavita organizzata, volta ad *“accertare la congruità della normativa e a rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato”* (cfr. legge istitutiva), atteso il numero consistente di enti territoriali sciolti in Sicilia e in Calabria, per la accertata subornazione degli interessi pubblici alle finalità criminali (varie centinaia negli ultimi 20 anni, 12 in Calabria soltanto nel 2017), hanno, tuttavia, riguardato, da un certo punto in poi, del tutto inopinatamente: *“i rapporti tra mafia e massoneria ... con ambito immediato di azione, almeno prioritariamente, agli elenchi degli iscritti a logge della Sicilia e della Calabria ... sebbene non manchino spunti per svolgere l'inchiesta sulle infiltrazioni delle mafie nella massoneria in tutte le regioni*

italiane ... l'esistenza di forme di infiltrazione è infatti suggerita da una pluralità di risultanze” (cfr. relazione).

All'esistenza di tali pretesi, ma indimostrati rapporti, per quanto si dirà nel prosieguo rispetto alle attività dell'associazione esponente, la relazione ha dedicato un consistente numero di pagine. L'attività di inchiesta si è concretizzata nell'audizione di 4 legali rappresentanti di altrettante associazioni ispirate ai principi massonici, nella richiesta e nel sequestro degli elenchi nominativi delle persone iscritte e nell'incrocio dei nomi di tali persone con persone indagate o condannate in via definitiva negli ultimi decenni, allo scopo di stabilire la contiguità tra gli ambiti associativi legali e quelli illegali.

La relazione, rivelando la consapevolezza dei componenti la Commissione, che l'inchiesta potesse eccedere l'ambito limitato stabilito dalla legge e che i quesiti posti al Dr. Venzi, nella qualità di testimone, potessero esuberare le finalità dell'indagine sulla criminalità organizzata, e che, in tal caso, i principi inerenti il contraddittorio e, quindi, il diritto di difesa dovessero essere effettivamente garantiti, ha precisato che *“il materiale acquisito è stato attentamente selezionato assicurando il contraddittorio tra le parti”*.

In effetti, le risultanze circostanziate delle indagini, rese note nella relazione, hanno accertato – peraltro in assenza di qualsivoglia contraddittorio – la presenza di circa 17 mila persone iscritte nel periodo dal 1990 al 2017 (alla data delle audizioni) nelle associazioni territoriali (logge) calabresi e siciliane, appartenenti alle 4 associazioni centrali esaminate dalla Commissione, delle quali 193 casi aventi evidenza giudiziaria per fatti di mafia, rispetto a cui *“è emerso che, per la gran parte dei predetti, i rispettivi procedimenti, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. o altri delitti aggravati dall'art. 7 del citato decreto*

legge 152/91, si sono conclusi con decreto di archiviazione per i più svariati motivi, sentenza di assoluzione o sentenza di proscioglimento” (cfr. relazione).

La relazione, inoltre, non ha mancato di precisare che, di queste 193 persone (su 17 mila, sempre nel periodo dei 27 anni prescelti, dal 1990 al 2017), “*sei (sono stati, ndr.) destinatari di sentenze definitive per 416 bis c.p., vi sono ulteriori 25 posizioni per cui vi sono ancora processi pendenti”*.

Quindi, in sostanza, delle quasi 17 mila persone esaminate, 6 sono state condannate in via definitiva per l’art. 416 bis c.p. (nei 27 anni di riferimento, rispetto alle 4 associazioni esaminate) e 25 persone sono tuttora sotto processo (alla data della relazione). Di queste 31 persone (6 + 25), tuttavia, non è precisata, nella relazione, l’associazione di appartenenza.

Le modalità di svolgimento dell’attività, quanto meno riguardo alla vita associativa della esponente Gran Loggia Regolare d’Italia, unitamente alla disattenzione dimostrata dalla Commissione, in corso d’opera, per le precisazioni e la documentazione fornita dal Dr. Venzi, alla mancata citazione, nelle conclusioni, di tale documentazione e alla mancata distinzione tra le associazioni convocate, consentono di ritenere la relazione, rispetto all’associazione esponente, manchevole, generica e lesiva, sia di vari diritti costituzionali, garantiti dalla Carta ai cittadini, sia dei diritti soggettivi alla dignità e alla rispettabilità della persona, meritevoli di ogni più ampia ed effettiva tutela.

L’adempimento formale del depennamento degli associati, avvenuto, per motivi naturali o statutari, nel corso della vita associativa, peraltro in conformità a specifiche previsioni di legge, è stato travisato dalla Commissione, che ha ignorato il dato di fatto, per attribuire, in difetto di giurisdizione, carenze amministrative all’associazione esponente, inconsistenti con i precetti normativi,

con gli scopi dell'inchiesta e, comunque, con i riscontri nominativi eseguiti, non costituendo oggetto e funzione dell'attività parlamentare l'indagine sulla probità dei cittadini, liberamente associati, nella circostanza, quanto, piuttosto, sulla commissione dei reati di mafia, allo scopo istituzionale attribuito dalla Costituzione (e non giudiziario, come è meglio detto nel prosieguo).

La relazione, percorrendo – invero – luoghi comuni, ha indugiato nella considerazione della massoneria come entità astratta (e non come singole associazioni di persone, libere di riunirsi e di professare le loro idee), appare del tutto disinformata dei valori di riferimento, a cui le associazioni si ispirano, giungendo a scrivere di “*culti esoterici*” (come se la pratica esoterica sia un culto segreto), trascura di approfondire e riferire sull'effettivo significato del cosiddetto “*segreto*” massonico, e, tuttavia, irrispettosa sia delle risultanze oggettive delle indagini, sia della distinzione tra le associazioni, ha alluso a pratiche criminali a cui si presterebbe la massoneria – come entità astratta – sostenendo che “*la massoneria è luogo privilegiato dove trattare affari, ottenere incarichi, pilotare appalti e talvolta aggiustare processi*”, apparentemente inconsapevole delle implicazioni, meritevoli di correzione, nell'effettivo contraddittorio delle parti interessate, che tali affermazioni comportano a carico di altri ambienti civili e sociali e di altre istituzioni.

Isaia Sales, professore di Storia delle Mafie presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, audito nelle date del 15 dicembre 2015 e dell'1 marzo 2017, ha dichiarato, tra l'altro: “ ... è ben strano che tantissimi magistrati abbiano aderito alla massoneria. Ci sono tantissimi processi in cui si è dimostrato che l'impunità di molti mafiosi veniva garantita attraverso questi rapporti ...”.

Tali dichiarazioni confliggono con le risultanze statistiche riprese dalla stessa Relazione Conclusiva della Commissione, dianzi riferite, e, comunque, non sono state specificate, né approfondite, né in sede di inchiesta parlamentare, né in altra sede, pur essendo di evidente interesse dei cittadini e delle Istituzioni, che i comportamenti illeciti siano identificati, circoscritti e sanzionati, per consentire alla comunità civile una pacifica convivenza, nella pratica dei propri diritti e doveri, e, quindi, nel rispetto delle leggi della Repubblica.

Salvatore Lupo, professore di Storia Contemporanea presso l'Università di Palermo, autorità riconosciuta degli studi sulla mafia e sulle altre organizzazioni criminali, scrittore di opere, anche recenti, sulla mafia, è stato audito, a sua volta, in data 1 dicembre 2015, non ha pronunciato una volta la parola “massoneria” nel corso della ponderosa testimonianza e ha reso deposizione circostanziata su fatti che non hanno avuto grande accoglienza nella Relazione Conclusiva, forse per avere detto che “ ... *c'è un problema di cattiva politica e di malaffare di cui le mafie sono la conseguenza ineludibile, finché ci saranno questi così gravemente ci saranno le mafie ...*”.

Lo stesso Salvatore Lupo, nel suo ultimo libro sulla mafia “La Mafia, centosessanta anni di storia”, scrive in merito ai rapporti tra mafia e comunità ecclesiastiche e tra mafia e sistema politico ed economico: “*Questo dei rapporti tra mafia e cattolicesimo è argomento che ci colloca a cavallo tra passato remoto e passato prossimo ... anche in tempi molto recenti non sono stati rari i casi di preti e frati pesantemente collusi; tutt'oggi i mafiosi si dipingono come bravi cattolici e magari si sentono anche tali; almeno fino a ieri, molti sacerdoti e la stessa gerarchia cattolica non avevano difficoltà ad accoglierli nella comunità ...*” (pagg. 44, 45); “*Grasso si è mantenuto sulla strada indicata da*

Falcone e Borsellino nel momento del maggiore pericolo, mettendo in guardia la società civile contro i cali di tensione. Per quanto attiene alle trasformazioni della fase post – corleonese, ha ipotizzato che, in una sfera sempre più segreta, al riparo dalla repressione, si stesse sviluppando una <cosa nostra nuova> o addirittura una <cosa nuova> tendente ad influenzare le istituzioni attraverso il potere economico e il consenso elettorale, a consolidare il proprio rapporto con imprenditori, professionisti, consulenti, funzionari e amministratori pubblici e, perché no, politici, per meglio investire le proprie risorse in attività completamente lecite e illecite” (pag. 354).

Ciò non vuol dire, evidentemente, che la Chiesa o le parrocchie siciliane e calabresi siano colluse organicamente con la criminalità, né che le Istituzioni siano state catturate dalle organizzazioni criminali, ma che il contrasto delle attività illegali, da parte delle autorità preposte e delle agenzie sociali, tra cui le parrocchie locali, può essere influenzato dalla contiguità e, talvolta, da un intreccio di reciproci interessi opachi, tra cui, sommamente, il clientelismo a fini elettorali.

Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, audito dalla Commissione nelle date del 14 aprile 2014, 24 novembre 2015, 22 febbraio 2017, 21 giugno 2017, ha dichiarato, nel corso di un recente servizio televisivo (Piazza Pulita, dicembre 2018), di essere magistrato dal 1986 e di non avere mai visto, da allora, un governo efficacemente impegnato nel contrasto delle organizzazioni criminali.

La disciplina normativa di riferimento della materia istitutiva della Commissione di inchiesta e, per quanto di interesse, delle rilevanti previsioni della legge

costituzionale, civile e penale, consente l'esatto inquadramento giuridico della fattispecie in esame, nell'ambito dell'Ordinamento.

B) LA COMMISSIONE DI INCHIESTA

L'istituzione della Commissione di inchiesta parlamentare è prevista dall'art. 82 della Costituzione, che, nel secondo comma, per quanto concerne le attività di indagine ed esame, dispone il rinvio a *“gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria”*. La legge speciale determina le finalità e le modalità di funzionamento della Commissione, disponendo sulle materie di interesse, tra cui il *“segreto”*, sia rispetto al comportamento dei componenti e alla segretazione dei documenti acquisiti, sia rispetto alla opponibilità, da parte dei soggetti interessati dai lavori, di notizie da essi ritenute riservate o segrete, quale è, ad esempio, il segreto professionale, che caratterizza il rapporto tra avvocato e persona assistita e il mandato difensivo.

I poteri della Commissione non sono, pertanto, privi di limiti, essendo soggetti, direttamente, ai principi e alle previsioni costituzionali (secondo l'interpretazione della Corte Costituzionale, in caso di conflitto), e, indirettamente, alle disposizioni di legge che regolano il funzionamento dell'attività giudiziaria.

La Corte Costituzionale, chiamata a risolvere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (tra Commissione Antimafia e Tribunale di Milano, nella circostanza giudicata, in merito ad una certa produzione documentale), con la sentenza n. 231 del 1975 ha formulato considerazioni incidentali sulla natura delle Commissioni, stabilendo che: *“... compito delle commissioni parlamentari di inchiesta non è di giudicare, ma di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere: esse non tendono a produrre, né le loro relazioni conclusive producono, alcuna modificazione giuridica (come è invece*

proprio degli atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione della situazione di fatto, deliberare la propria linea di condotta sia promuovendo misure legislative, sia invitando il governo ad adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso”.

È, quindi, espressamente sottratta alla Commissione di inchiesta, così come, più in genere, alla funzione legislativa, l'attività decisoria, mentre viene ad essa attribuita con pienezza l'attività istruttoria, pur nel rispetto dei principi costituzionali, quali *“la difesa è diritto inviolabile “* (art. 24 Cost.), *“ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti”* (in quanto applicabile, art. 111 Cost.), *“i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione ...”* (art. 18 Cost.), *“la libertà personale è inviolabile”* (in quanto applicabile, art. 13 Cost.), *“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”* (art. 21 Cost.).

Il tema della libertà personale, nell'accezione più ampia della manifestazione del pensiero dei privati cittadini nell'ambito dell'Ordinamento Democratico, ha costituito oggetto di numerosi studi dottrinali, di sentenze sia della Corte Costituzionale, che della Corte di Cassazione, e di un approfondimento parlamentare, nella seduta del 23 febbraio 2005, da parte della Commissione di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, la cui attività istruttoria ha provocato un conflitto di attribuzione (con una Procura della Repubblica) deferito alla Corte Costituzionale, e si è conclusa con una relazione di minoranza dissenziente, integrativa della relazione di maggioranza.

Attesa la natura di attività istruttoria funzionale alla produzione normativa, i lavori della Commissione di inchiesta sono sottratti al sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria, o di qualsiasi altra autorità giurisdizionale, in conformità al principio "*Non sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, né di alcun'altra autorità giurisdizionale, sulla domanda di annullamento dell'atto di commissione parlamentare di inchiesta (nella specie, sulla loggia massonica P2)*", statuito dal noto arresto della Corte di Cassazione a Sezioni Unite penali, datato 12 marzo 1983 (decisorio della domanda di annullamento del decreto di sequestro delle schede personali degli aderenti al Grande Oriente d'Italia in occasione dell'inchiesta sul caso P2) e, tuttavia, oltre al principio racchiuso nella massima, a cui la sentenza perviene attraverso vari passaggi logici, inerenti alla natura e all'attività delle Commissioni di inchiesta, viene stabilito dalla Corte l'altro principio di diritto, che, nell'esercizio dell'attività di inchiesta, i parlamentari non sono coperti dall'insindacabilità prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., e che pertanto, sugli atti di inchiesta, è ammessa, in ipotesi, la cognizione del giudice civile, relativamente alla determinazione dell'eventuale danno risarcibile per fatto illecito, *ex art. 2043 c.c.*

Tale principio di diritto è stato, in seguito, vagliato anche dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 1150 del 1988, in tema di prerogativa dell'insindacabilità dell'attività politica, ha attribuito alla Camera, in forza dell'autodichia degli organi costituzionali, il potere di valutare la condotta di un proprio membro e di contrastare il giudizio ordinario sulla responsabilità personale e patrimoniale, sul presupposto verificato che il potere parlamentare sia stato esercitato correttamente.

Tali affermazioni sono state meglio precisate e circostanziate dalla Corte, in relazione ai vari poteri sottoposti ad esame, nella sentenza n. 379 del 1996 (sul caso dei parlamentari cosiddetti “pianisti”), con espresso riferimento al confine, talvolta incerto, suscettibile, infatti, di vaglio e di interpretazione in sede di giudizio sul conflitto di attribuzione, tra l’autonomia del Parlamento e il principio di legalità.

In concreto, il principio di insindacabilità dell’attività politica è connesso al corretto funzionamento delle istituzioni parlamentari ed è soggetto ai predetti limiti di legge e all’effettivo perseguimento delle finalità previste dalla legge istitutiva. L’attività non può avere, comunque, contenuto decisorio e, di certo, non può violare la legge e ledere i diritti dei terzi.

C) I DIRITTI FONDAMENTALI E IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

La Costituzione della Repubblica, introdotta nell’Ordinamento a seguito di un serrato confronto tra valori e principi ad essi ispirati, portati da idee diverse, talora divergenti, in libera dialettica tra loro, garantisce al cittadino il diritto di essere sé stesso, nella comunità di appartenenza, con il proprio patrimonio culturale, consistente di convincimenti religiosi, filosofici, morali, etici e sociali, che caratterizzano la persona, consentendole di essere individuo nella collettività.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 13 del 1994 ha sancito questi principi, riconoscendo il diritto all’identità personale, che costituisce un bene in sé e si sostanzia nella dignità umana, quale patto fondante della Carta che caratterizza e sostanzia lo Stato di Diritto.

Il discrimine tra l’esercizio dell’abuso, da parte dei Poteri Costituiti, e la garanzia di sussistenza della dignità personale, è segnato dall’applicazione della legge, nel

caso concreto, a tutela della persona e della collettività, che si riconosce nella prerogativa assicurata ad ogni singolo individuo di essere pienamente sé stesso.

Agli effetti del presente atto, viepiù rilevanti sono i diritti, definiti della coscienza dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 43 del 1997, n. 497 del 1991), tra cui si annovera la libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo, che concretizza, nella comunità sociale di appartenenza, la dignità della persona, libera di associarsi e di diffondere e difendere le proprie idee.

Compito del Potere Costituito, nell'articolazione delle funzioni previste dalla Carta Costituzionale, a protezione delle libertà dei cittadini, fiduciosi che le Istituzioni assolvano tali funzioni, è il mantenimento dell'assetto democratico, nel quale i rappresentanti delle Istituzioni assolvono il ruolo ad essi assegnato dalla legge, senza prevaricare le idee e le libertà altrui, pur non condivise.

“La protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili, riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo, ai sensi dell'art. 2 Cost., dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell'uomo con sé stesso, che di quelli costituisce la base spirituale – culturale e il fondamento di valore etico – giuridico” (sentenza Corte Cost. n. 497 del 1991).

Se c'è prevaricazione, c'è abuso dei Poteri, quali che siano, che si manifestino in Parlamento, nel Governo o nella Magistratura, se non viene posto rimedio, se i Poteri non si controllano e non si bilanciano l'un l'altro, se non intervengono, all'occorrenza, l'uno nei confronti dell'altro, per impedire o sanare il *vulnus*, i principi della Democrazia rappresentativa sono violati e, con essi, la dignità e le

libertà dei cittadini. In tal caso, lo Stato di Diritto abdica al suo ruolo di tutela e di rappresentanza, garante delle libertà costituzionali, e diviene assoluto, totalitario, oppressivo.

La precedente Commissione Antimafia, presieduta dall'On. Rosy Bindi, ha ecceduto il limite dei poteri assegnati, violando la dignità della persona del Dr. Venzi e dell'associazione di persone da lui rappresentata, per avere ignorato le risultanze dell'inchiesta svolta sulla Gran Loggia Regolare e per avere attratto in una massoneria astratta, avulsa dalla realtà, in violazione del principio di legalità, in quanto applicabile, la persona del Dr. Venzi e l'associazione da lui rappresentata.

Il principio di legalità riflette la previsione dell'art. 25 Cost., in forza del quale nessuno può essere distolto dal giudice naturale, né può essere punito, se non in forza di legge, e si esprime nella disposizione degli artt. 1 e 199 c.p.: in difetto della previsione specifica di un fatto di reato, e della attribuzione di tale fatto alla persona colpevole, rigorosamente individuata in base a prove circostanziate, nel rispetto del contraddittorio, le accuse, le sanzioni e, perfino, le inquietudini del sospetto sono illecite e foriere di ingiusto discredito morale e materiale.

La Relazione Conclusiva della precedente Commissione Antimafia ha ecceduto, rispetto alla persona del Dr. Venzi e alla Gran Loggia Regolare, i principi di diritto e le previsioni di legge costituzionale, violando, in specie, il principio della libertà di pensiero, espressa nelle libertà di riunione e di diffusione delle idee, che concretizzano i principi della massoneria, entrata nella storia, in Inghilterra, nell'anno 1717, con la denominazione di Gran Loggia d'Inghilterra (nota anche come Loggia "*Madre*") e, di lì, in altri Paesi europei, tra cui l'Italia, qui partecipando attivamente, con il contributo del sangue di tanti massoni,

dapprima all'unificazione del Regno, e in seguito alla fondazione della Repubblica.

Altri massoni hanno concorso alla gloria patria con il loro ingegno e le loro capacità applicate nella politica e nell'amministrazione. Ernesto Nathan, per citare un solo massone, è ricordato come il miglior Sindaco di Roma, che ripianò il bilancio, introdusse il piano regolatore e tolse i bambini dalla strada aprendo gli asili comunali per l'infanzia. Nel corso della sua Sindacatura, sono state aperte le guardie mediche, sono iniziati i lavori per i mercati generali e la centrale del latte.

La Gran Loggia Regolare, quale associazione costituita in Italia ai sensi di legge, a fini di perseguimento dei principi di libertà, si sostanzia nell'attività culturale descritta dal Dr. Venzi in audizione e confligge, in effetti, con gli intenti affaristici ed egemonici perseguiti dalle organizzazioni criminali.

Tutto il contrario di quanto è stato, ingiustificatamente e genericamente, affermato dalla Commissione Antimafia nella Relazione Conclusiva, quanto meno rispetto all'associazione esponente, con ciò provocando il discredito delle persone impegnate nell'attività associativa, alimentato dal pregiudizio nei confronti del "diverso" o presunto tale, concretizzando, con ciò, nell'Ordinamento, la discriminazione tra persone portatrici di idee diverse, in luogo della tutela, e assumendo pretestuosamente, a tal fine, che i principi e lo svolgimento della pratica massonica siano contrari alla legge.

D) I PRINCIPI DELLA MASSONERIA

Un breve *excursus* sui valori e sulla pratica dell'attività associativa (di loggia, nel lessico massonico) agevolerà la migliore comprensione del pensiero massonico e dell'azione che da esso proviene.

I valori si sostanziano nella libertà della persona, nel rispetto degli altri e delle regole di pacifica convivenza sociale. La pratica della criminalità, a maggior ragione tramite una struttura organizzativa, è la negazione della libertà, tende a realizzare comportamenti e fini contrari alla pacifica convivenza tra persone, ed è, pertanto, antitetica ai principi della massoneria, a cui si ispira l'attività della Gran Loggia Regolare.

Il rappresentante e i dirigenti dell'associazione esponente hanno adottato regole e pratiche associative, che si sostanziano in comportamenti conformi ai principi, in prevenzione di attività difformi o contrarie, e vigilano, per quanto consentito dal rispetto delle leggi che presidiano le libertà personali, sull'osservanza di tali regole e pratiche.

Il cosiddetto “*segreto massonico*” e la “*pratica esoterica*”, oggetto dell'inchiesta, non realizzano comportamenti contrari alle leggi dello Stato e, per la verità, non presentano alcun profilo di inerente interesse materiale e giuridico. Per spiegare cosa sia il segreto massonico, e se di segreto, nell'accezione comune, in effetti si tratti, si può ricorrere, per analogia, al segreto della Cabala ebraica, che è, o appare, ancora più recondita e misteriosa, per scelta secolare dei praticanti, ma su cui mai si sono addensati sospetti di strumentalità, a fini non esoterici.

Per il motivo semplicissimo che, sulla Cabala, non c'è nulla da sapere, se non che si tratta di un metodo di ricerca interiore, di origine ebraica, sperimentato nel corso di secoli, forse di millenni, e riservato, in particolare, alla comunità ebraica.

E' un metodo che vive di pratica e, quindi, di applicazione personale, si avvale di un percorso logico sperimentato ed è distinto dalla religiosità e dalle sacre

scritture e dal, più noto, Talmud, che è una *summa* di regole e di esperienze, che cingono e proteggono la Divinità, o l'idea della Divinità.

La Cabala, in sostanza, è uno strumento di analisi e di confronto, con sé stessi e con gli altri, che arricchisce lo spirito e il pensiero. Non c'è nulla di segreto nella Cabala, oltre alle confidenze spirituali e animiche (neologismo, da anima, invalso nel linguaggio comune) scambiate tra praticanti e tra maestri e allievi, così come non c'è un segreto massonico, estraneo ai fini esoterici, che presenti il benché minimo interesse materiale, sia per gli associati praticanti, sia per chiunque sia indifferente ai principi associativi.

La Commissione ha indugiato, inoltre, sulla parola "*esoterismo*", coniugandola con la parola "*culto*", con ciò pretendendo che la pratica massonica presenti profili di religiosità settaria.

L'esoterismo, spesso malinteso, a volte confuso con l'occultismo, in senso deteriore, o la magia, è materia di studio della natura interna dell'uomo, che consente, mediante l'introspezione, la conoscenza del sé, la parte sconosciuta della persona, di ogni persona, che psichiatri e psicoanalisti chiamano inconscio o subconscio, distinguendo, ancora, tra la parte che si può scoprire, attraverso l'analisi, e la parte che non si può scoprire, che rimane sconosciuta, misteriosa, a cui si può accedere, intuitivamente, con un paziente lavoro di ricostruzione delle attività, delle tendenze personali, dei sogni, e così via.

Man mano che si rivela, la parte sconosciuta della persona non è più tale. Diventa oggetto della conoscenza, di solito tramite la parola, pronunciata e scritta, o, in alcune circostanze della vita, tramite la decifrazione dell'azione, che viene indagata, per motivi clinici o giuridici, nel caso di reati, ad esempio, che richiedono l'accertamento della personalità e delle intenzioni, nel momento del

fatto: operazione complicata, affidata alle capacità e all'esperienza, soggetta all'errore.

La colpevolezza richiede la consapevolezza riconosciuta della commissione del fatto. La formula del giudizio penale, infatti, si sostanzia nel detto: al di là di ogni ragionevole dubbio.

Per dire, che l'esoterismo rivelato, non più parte sconosciuta della persona, può essere bello o brutto o orribile. Di certo, però, non è soprannaturale, non è magico, non è oggetto di culto, nel senso comunemente accettato per la parola "culto", è un metodo di introspezione.

Per completezza e migliore comprensione, il culto della personalità, nell'accezione politica o sociale, non è religione. Mentre il culto dei santi, così come la negazione, affonda le radici nella fede, indimostrabile, se non per fatti di fede, estranea alla realtà umana tangibile, conoscibile, che cessa di essere misteriosa nel momento della scoperta. La libertà di coscienza, che è libertà immateriale, talvolta costretta in vincoli materiali, partecipa al processo della conoscenza. L'arte, in ogni sua forma, è manifestazione prima della libertà di coscienza.

Noti esoteristi, nella pratica delle rispettive attività di pensiero, sono stati, a mero titolo esemplificativo, Leopardi, Debussy e Picasso, che hanno consegnato ai posteri gli scritti, in cui l'esperienza concreta, verificata, è coniugata con l'intuizione personale, derivata dall'approfondimento esoterico, ossia dalla conoscenza di sé stessi, che è, poi, il principio primo della massoneria, mutuato dal pensiero dei filosofi greci, inciso nel frontespizio del tempio, senza il quale non c'è libertà dell'essere e, quindi, della persona, quale individuo nella comunità.

Questa è, in breve, per utilità di comprensione, l'attività perseguita dalla e nella associazione esponente, a beneficio diretto degli associati, che apprendono e praticano un metodo di lavoro su sé stessi, e indiretto delle persone che con essi convivono e interloquiscono, del tutto confliggente con la pratica della criminalità organizzata (e non), come, volendo, si può comprendere, e come il Dr. Venzi ha esposto, in effetti inascoltato, nel corso dell'audizione.

E) L'AUDIZIONE

Si è detto che la Commissione ha gli stessi limiti e gli stessi poteri di inchiesta dell'Autorità Giudiziaria e non ha potere decisorio. L'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge si svolge nel perseguimento dello scopo, parimenti attribuito dalla legge istitutiva, nel rispetto, quanto alle audizioni, delle modalità di svolgimento delle acquisizioni testimoniali.

In sostanza, le domande poste ai testimoni devono riguardare circostanze ad essi note, devono essere specifiche, non devono essere suggestive e non devono richiedere il giudizio del teste, né su sé stesso, né su altri.

In particolare, come è noto, la domanda suggestiva implica, per presupposizione, la presenza di un elemento negativo nella proposizione del quesito e impegna il teste ad ammettere implicitamente tale elemento nella risposta.

La Presidente Rosy Bindi ha chiesto al Dr. Venzi, nel corso dell'audizione: “ ... *insomma avete anche voi una zona grigia, in qualche modo ...*”, avendo, in precedenza, chiesto se l'appartenenza all'associazione svolgesse (senza, tuttavia, precisare in quale modo e in favore di chi) la funzione di “*scudo nei confronti dell'azione delle Istituzioni del Paese ...*”.

Altri analoghi rilievi tendenziosi non sono mancati, e, tuttavia, il Dr. Venzi ha risposto compiutamente, non si è doluto del pregiudizio sotteso alle domande, e

ha precisato – come si è già detto – in merito ai quesiti riguardanti le associazioni territoriali (logge) di Castelvetro (su cui si è focalizzata l'attenzione della Commissione), che, per antica consuetudine, gli elenchi degli associati sono offerti in comunicazione, ogni anno, all'autorità costituita, e, in merito alla liquidazione (demolizione, nel lessico massonico) dell'associazione di Reggio Calabria denominata Araba Fenice, di avere applicato le regole statutarie per questioni amministrative, del tutto estranee alle vicende di interesse dei lavori della Commissione.

Tuttavia, di tali precisazioni non vi è traccia nella Relazione Conclusiva della Commissione, che, essendosi sottratta, in effetti, al contraddittorio e avendo eluso, senza riscontro formale, l'istanza di accesso ai documenti formulata dall'associazione esponente a propria tutela, indugia ingiustificatamente e arbitrariamente, per i motivi esposti, in pretese infiltrazioni di attività criminali, che riguarderebbero anche la stessa associazione esponente, in realtà del tutto estranea a qualsivoglia rapporto a sfondo equivoco, e impegnata in attività esclusivamente intellettuali, confliggenti con gli intenti di affari e di dominio delle organizzazioni malavitose.

CONCLUSIONI

L'associazione Gran Loggia Regolare d'Italia – G.L.R.I., così come rappresentata e assistita, costituita ai sensi di legge per il perseguimento di finalità rispettabili (da taluno considerate nobili), composta da persone impegnate nel lavoro e nella cultura, che rispettano le leggi dello Stato e coltivano la legittima attesa che gli organi dello Stato tutelino concretamente, per quanto di rispettiva competenza, i loro diritti fondamentali, si duole che la

Relazione Conclusiva della precedente Commissione abbia introdotto nell'Ordinamento, mediante l'espletamento distorto dell'attività istituzionale, l'illegittimo sospetto (contrario, di per sé, ai valori e ai principi della Costituzione) che i cittadini associati per perseguire tali rispettabili finalità siano, in effetti, consenzienti alla collusione con organizzazioni criminali, costituite da persone associate tra loro per il perseguimento di tutt'altre finalità.

L'attività istruttoria della Commissione, resa disponibile alla pubblica consultazione, offre, tra l'altro, ben altre evidenze che le conclusioni rassegnate nella controversa Relazione, come, in precedenza, è stato notato.

La Gran Loggia Regolare d'Italia rigetta, pertanto, il sospetto adombrato a carico delle persone in essa associate e, riservandosi espressamente ogni facoltà di azione, chiede di esporre le proprie ragioni dinanzi alla Commissione di nuova nomina, con ciò integrando le attività attribuite dalla legge istitutiva, a fini di tutela concreta delle persone nell'ambito dell'Ordinamento e di proprio contributo al contrasto delle attività malavitose.

Roma, 22 gennaio 2019

Avv. Ugo Scuro

Avv, Nicola Scuro